

**Modello 5354**

Linea vita

# **CERTEZZA 2004**

Il presente modello è stato redatto nel mese di maggio 2004

# NOTA INFORMATIVA

(da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della polizza)

La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

## 1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

### 1.1 - Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo

Bipiemme Vita S.p.A. è una Società per Azioni con sede legale in Italia, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17/3/1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/2002 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).

L'indirizzo della sede legale è: Galleria De Cristoforis, 1 – 20122 Milano.

Bipiemme Vita S.p.A. verrà di seguito definita come Società.

## 2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Il contratto di seguito descritto, denominato CERTEZZA 2004, è un'assicurazione mista a premio unico con cedola annua (tariffa 21CH).

### 2.1 – Prestazioni del contratto

A condizione che l'Assicurato sia in vita, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, ad eccezione della data di scadenza della polizza, la Società corrisponderà al Contraente una cedola pari alla differenza tra il capitale ultimo rivalutato in base a quanto disposto all'art. 9 delle Condizioni Contrattuali, ed il capitale prima della rivalutazione. Il pagamento della cedola, che sarà eseguito entro 30 giorni dalla ricorrenza annuale, comporta una riduzione in eguale misura del capitale assicurato.

Inoltre, alla scadenza del contratto, in caso di vita dell'Assicurato, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati per questa ipotesi, una somma pari al capitale assicurato rivalutato in base a quanto definito all'art. 9 delle Condizioni Contrattuali.

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati per tale ipotesi, un importo pari al capitale assicurato all'ultimo anniversario precedente la data del decesso, rivalutato fino alla data di decesso in base all'art. 9 delle Condizioni Contrattuali.

### 2.2 – Opzioni alla scadenza del contratto

Il Contraente, entro la data di scadenza del contratto e in caso di vita dell'Assicurato, in luogo della corresponsione della prestazione di capitale ha la possibilità di avvalersi delle seguenti opzioni:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le prestazioni di opzione alla scadenza del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.

**Tali richieste devono essere inoltrate alla Società almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.**

### 2.3 – Durata del contratto

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto. La durata del contratto è fissa e pari ad anni 10.

### 2.4 – Il premio lordo

A fronte delle prestazioni previste dal contratto è dovuto un premio unico, il cui importo minimo è pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento), incrementabile di € 250,00 (duecentocinquanta) o suoi multipli.

Non è possibile effettuare versamenti aggiuntivi durante il corso del contratto.

### 2.4.1 – Il premio investito

Il premio effettivamente investito, che determina la prestazione inizialmente assicurata, si calcola riducendo il premio lordo delle componenti che seguono:

- le spese di sottoscrizione, pari a € 5,00 (cinque)
- i caricamenti, che sono la parte del premio trattenuta dalla Società per far fronte ai costi relativi all'acquisizione ed alla gestione del contratto. Per la tariffa 21CH i caricamenti sono pari al **2%** del premio versato al netto delle spese di sottoscrizione.

A titolo meramente esemplificativo si indica qui di seguito un esempio di calcolo di premio investito

Premio lordo	Spese di sottoscrizione	Premio netto	Premio investito
€ 2.500,00	€ 5,00	€ 2.495,00	€ 2.445,10

### 2.5 – Modalità di pagamento del premio

Il pagamento del premio avverrà attraverso l'addebito del relativo importo sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con B.P.M. - Banca Popolare di Milano o sue controllate e partecipate o con eventuali altri Istituti di Credito con cui la Società avesse stipulato accordi di distribuzione.

Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo.

### 2.6 – Modalità di calcolo e di assegnazione della rivalutazione

La forma assicurativa qui descritta è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "GESTIONE SPECIALE BPM SICURGEST", separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento che costituisce parte integrante delle Condizioni Contrattuali. Il risultato della gestione è certificato annualmente da una Società di Revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R. 136/75 che ne attesta la correttezza ed i risultati conseguiti.

I premi versati dal Contraente, al netto degli oneri di sottoscrizione, acquisizione e gestione, confluiscono nella Gestione Separata e vengono investiti dalla Società in attività mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni, ecc.) che producono un rendimento finanziario.

Il rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Speciale in ogni periodo di osservazione annuale, diminuito di un punto percentuale, viene attribuito al capitale assicurato, espresso in Euro, secondo le modalità di rivalutazione stabilite nel relativo articolo delle Condizioni Contrattuali.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito e non può comunque risultare inferiore al **2,25%** della prestazione inizialmente assicurata.

La cedola staccata annualmente non potrà essere inferiore al **2,25%** del capitale assicurato.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel progetto esemplificativo personalizzato, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in euro correnti, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

### 2.7 - Modalità di scioglimento del contratto (insolvenza, riscatto) e di sospensione del pagamento dei premi (riduzione)

Il Contraente, decorso almeno un anno dalla conclusione del contratto, può chiedere la liquidazione delle prestazioni maturate esercitando il diritto di riscatto.

Il Contraente che intende riscattare deve inoltrare richiesta presso la competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una richiesta scritta alla Direzione Generale della Società.

Il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato all'ultimo anniversario precedente la data della relativa richiesta, rivalutato fino alla data della richiesta stessa in base all'art. 9 delle Condizioni Contrattuali, e diminuito di una percentuale variabile in base al tempo trascorso dalla data di decorrenza del contratto. Tale percentuale sarà pari al 4,5% se la richiesta di riscatto perverrà il secondo anno, pari al 3% se perverrà il terzo anno, pari al 2% se perverrà il quarto ed infine pari all'1% dal quinto anno in poi.

Una volta effettuata la liquidazione per riscatto il contratto si estingue definitivamente.

Il contratto non è riscattabile parzialmente ma solo per l'intero suo ammontare.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data della richiesta di riscatto e previo il ricevimento della documentazione completa indicata nell'art. 15 delle Condizioni Contrattuali "Pagamento delle prestazioni da parte della Società". Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento erogato dalla Società sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Società stessa, mediante assegno.

Questa tipologia di assicurazioni non prevede il valore di riduzione.

**Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società.**

## **2.8 – Prescrizione**

Un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura, annotandone la scadenza e informandone dell'esistenza i familiari o una persona di fiducia. È importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigere le prestazioni assicurate nei termini di Legge. Infatti l'articolo 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell'Assicurato).

La Società comunque si impegna ad avvisare in tempo utile il Contraente la cui polizza è in scadenza.

Si rammenta che l'A.N.I.A. (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) – Piazza San Babila 1, 20122 Milano - ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l'eventuale esistenza di una polizza vita.

## **2.9 – Indicazione del valore di riscatto, nonché della natura delle relative garanzie**

Nel progetto esemplificativo personalizzato è riportato il valore di riscatto determinato con riferimento alle ipotesi ivi considerate.

Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell'assicurazione si ottiene solo rispettando la durata contrattuale.

## **2.10 – Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta**

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

Il Contraente che intende recedere dal contratto deve inoltrare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure alla Direzione Generale della Società.

La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società ed è stato corrisposto il relativo premio.

Il recesso ha l'effetto di liberare la Società ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della Società della comunicazione di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio da questi corrisposto, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto pari ad € 5,00 (cinque).

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio, le operazioni di recesso richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario e/o del Beneficiario.

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione. La Società è tenuta alla restituzione delle somme eventualmente già pagate dal Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, al netto delle sole spese eventualmente indicate nella proposta stessa.

## **2.11 - Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile e aspetti giuridici del contratto di assicurazione sulla vita (alla data di redazione della presente nota)**

### *Trattamento fiscale dei premi*

Il presente contratto **non consente** né la deducibilità né la detraibilità fiscale dei premi versati.

### *Tassazione delle somme assicurate*

Le somme liquidate in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'IRPEF. Alla scadenza del contratto la plusvalenza realizzata sarà in ogni caso tassata al 12,5%. Il capitale liquidato in caso di morte sarà esente da qualsiasi imposta.

### *Tassazione cedola*

Le cedole staccate saranno tassate secondo la normativa vigente al momento dell'erogazione.

### *Impignorabilità e insequestrabilità*

Secondo quanto previsto dall'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario sono impignorabili ed insequestrabili da parte del creditore.

### *Decesso del Contraente*

Ai sensi della vigente legislazione, in caso di decesso del Contraente prima della scadenza del contratto, il contratto passerà agli eredi legittimi del Contraente, salvo diverse disposizioni del Contraente stesso.

### **2.12 - Regole relative all'esame dei reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società e precisamente a: Bipiemme Vita S.p.A. - Segreteria Societaria e Legale - Galleria De Cristoforis, 1 - 20122 Milano - Fax 0277005903 - Reclami@bpmvita.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

### **2.13 - Legislazione applicabile**

Al contratto si applica la Legge italiana.

### **2.14 - Lingua utilizzabile**

Il contratto viene redatto in lingua italiana; le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

### **2.15 - Foro competente**

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del consumatore (Contraente, Assicurato, Beneficiario).

## **3. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO**

### **3.1 - Informazioni relative alla Società**

La Società comunicherà al Contraente tempestivamente e per iscritto qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento a denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.

### **3.2 - Informazioni relative al contratto**

La Società informerà per iscritto il Contraente qualora, nel corso della durata contrattuale, quanto riportato nella precedente sezione 2 dovesse subire variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive o per modifiche della legislazione applicabile al contratto.

### **3.3 - Informazioni sulla rivalutazione del contratto**

Annualmente la Società comunicherà per iscritto al Contraente il valore progressivamente raggiunto dal capitale assicurato.

### **3.4 - Informazioni relative al valore di riscatto**

A seguito di richiesta scritta del Contraente, la Società fornirà, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

**N.B. Il Contraente può in qualsiasi momento chiedere alla Società chiarimenti ed informazioni relative al contratto. La Società si impegna a dare riscontro scritto a tali richieste entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.**

# TERMINOLOGIA

<b>ASSICURATO</b>	persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto.
<b>BENEFICIARIO</b>	persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui vengono erogate le prestazioni previste dall'assicurazione.
<b>CAPITALE ASSICURATO</b>	è la somma garantita dalla Società al Beneficiario, pagabile alla scadenza del contratto.
<b>CONDIZIONI CONTRATTUALI</b>	documento che disciplina il contratto di assicurazione.
<b>CONTRAENTE</b>	persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto.
<b>DECORRENZA</b>	data di inizio della copertura assicurativa.
<b>GESTIONE SPECIALE BPM SICURGEST</b>	è l'insieme delle attività che la Società gestisce a copertura degli obblighi assunti con contratti di tipo rivalutabile, separatamente dalle altre attività patrimoniali.
<b>POLIZZA</b>	documento che prova l'esistenza del contratto.
<b>PREMIO INVESTITO</b>	premio lordo al netto delle spese di sottoscrizione e dei caricamenti
<b>PREMIO LORDO</b>	importo che il Contraente corrisponde alla Società per ottenere le prestazioni previste dal contratto.
<b>PREMIO NETTO</b>	premio lordo al netto delle spese di sottoscrizione.
<b>RISERVA MATEMATICA</b>	l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro agli obblighi che le derivano dal contratto.
<b>SOCIETA'</b>	l'impresa assicuratrice, ossia Bipiemme Vita S.p.A..
<b>TARIFFA</b>	è il codice che identifica ciascuna forma assicurativa.

# CONDIZIONI CONTRATTUALI

**TARIFFA  
21CH**

ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO CON CEDOLA ANNUA

## SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO

### **Articolo 1 - Obblighi della Società**

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici firmate dalla Società stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di Legge.

### **Articolo 2 - Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato**

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, ad eccezione della data di scadenza, la Società corrisponderà al Contraente una cedola pari alla differenza tra il capitale ultimo rivalutato in base a quanto disposto dal seguente art. 9, ed il capitale prima della rivalutazione. Il pagamento della cedola, che sarà eseguito entro 30 giorni dalla ricorrenza annuale, comporta una riduzione in eguale misura del capitale assicurato.

Inoltre, alla scadenza del contratto, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati per questa ipotesi, il capitale assicurato rivalutato in base a quanto definito all'art. 9 delle Condizioni Contrattuali.

### **Articolo 3 - Prestazioni in caso di premorienza**

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati un importo pari al capitale assicurato all'ultimo anniversario precedente la data del decesso, rivalutato fino alla data di decesso in base all'art. 9 delle Condizioni Contrattuali.

### **Articolo 4 - Rischio morte**

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

### **Articolo 5 - Premio**

All'atto della sottoscrizione del contratto è dovuto un premio unico.

## SEZIONE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

### **Articolo 6 - Conclusione del contratto, entrata in vigore dell'assicurazione e durata**

Il contratto è concluso nel momento in cui la polizza sia stata sottoscritta dalle Parti e sia stato corrisposto il relativo premio.

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto. La durata del contratto è fissa e pari ad anni 10.

L'assicurazione termina alle ore 24 della data di scadenza indicata sulla polizza.

### **Articolo 7 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato relative alle circostanze di rischio**

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Società le circostanze a loro note, rilevanti per la determinazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Società non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, si applicano gli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

### **Articolo 8 - Diritto di recesso e diritto di revoca del Contraente**

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

Il Contraente che intende recedere deve inoltrare richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, l'originale di polizza e le eventuali appendici alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure, alla Direzione Generale della Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio da questi corrisposto al netto delle spese di sottoscrizione pari a € 5,00.

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione. La Società è tenuta alla restituzione delle somme eventualmente già pagate dal Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, al netto delle sole spese eventualmente indicate nella proposta stessa.

### **SEZIONE III – REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO**

#### ***Articolo 9 – Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate***

A fronte degli impegni assunti con il presente contratto - facente parte di una speciale categoria di assicurazioni - la Società ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti denominata GESTIONE SPECIALE BPM SICURGEST disciplinata dal relativo Regolamento, che costituisce parte integrante del presente contratto.

La Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni successivamente indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della "GESTIONE SPECIALE BPM SICURGEST", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

#### ***A) Misura della rivalutazione***

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli assicurati. La misura di rivalutazione si ottiene diminuendo il rendimento, di cui al punto 4 del Regolamento della GESTIONE SPECIALE BPM SICURGEST, di un punto percentuale.

La misura annua di rivalutazione non può comunque risultare inferiore al **2,25%** del capitale assicurato.

#### ***B) Rivalutazione del capitale assicurato***

La rivalutazione sarà applicata ai contratti in pieno vigore a partire dal 1° gennaio di ciascun anno in occasione dell'anniversario della data di decorrenza del contratto indicata in polizza ed il necessario aumento della riserva matematica sarà a totale carico della Società.

Il capitale assicurato viene rivalutato aggiungendo al capitale assicurato in vigore nell'anno precedente un importo ottenuto moltiplicando il capitale assicurato in vigore nell'anno precedente per la misura annua di rivalutazione, definita al precedente punto A).

L'aumento del capitale assicurato per effetto delle rivalutazioni riconosciute sarà annualmente comunicato al Contraente per iscritto e l'importo maturato sarà distribuito sotto forma di cedola.

#### ***Articolo 10 – Riscatto***

Il Contraente, decorso almeno un anno dalla conclusione del contratto, può chiedere la liquidazione integrale delle prestazioni maturate esercitando il diritto di riscatto.

Il Contraente che intenda riscattare deve inoltrare richiesta presso la competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una richiesta scritta alla Direzione Generale della Società.

Il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato all'ultimo anniversario precedente la data della richiesta, rivalutato fino alla data della richiesta stessa in base all'art. 9 delle Condizioni Contrattuali, e diminuito di una percentuale variabile in base al tempo trascorso dalla data di decorrenza del contratto. Tale percentuale sarà pari al 4,5% se la richiesta di riscatto perverrà il secondo anno, pari al 3% se perverrà il terzo anno, pari al 2% se perverrà il quarto ed infine pari all'1% dal quinto anno in poi.

Una volta effettuata la liquidazione per riscatto il contratto si estingue definitivamente.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data della richiesta di riscatto e previo il ricevimento della documentazione completa indicata nel seguente art. 15.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento erogato dalla Società sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Società stessa, mediante assegno.

#### ***Articolo 11 – Opzioni alla scadenza del contratto***

Il Contraente, entro la data di scadenza del contratto, ha la possibilità di convertire totalmente o parzialmente il capitale pagabile in caso di vita dell'Assicurato in una delle seguenti forme:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;

- una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le prestazioni di opzione alla scadenza del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Società almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.

### **Articolo 12 – Cessione**

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art.1406 c.c. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Società riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza. La Società ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul documento di polizza o su appendice.

La Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c.

### **Articolo 13 – Pegno**

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Società riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente la Società ha l'obbligo di annotare sul documento di polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.

Ai sensi dell'art. 2805 c.c. la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettavano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

## **SEZIONE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETA'**

### **Articolo 14 – Beneficiari**

Il Contraente designa i Beneficiari, che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- il Contraente sia deceduto;
- il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

### **Articolo 15 – Pagamento delle prestazioni da parte della Società**

A seguito della richiesta di risoluzione del contratto, per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto ovvero debbono essere consegnati:

- originale di polizza;
- eventuali appendici al contratto;
- copia del documento d'identità e codice fiscale dei Beneficiari.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre consegnarsi:

- certificato di morte;
- nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l'atto notorio dal quale risulti se l'Assicurato deceduto abbia o meno lasciato testamento, nonché gli estremi anagrafici degli aventi diritto in qualità di Beneficiari. Qualora si riscontri l'esistenza di un testamento deve essere fornita alla Società copia autenticata del testamento stesso;
- decreto del giudice tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione in caso di Beneficiario minorenni o incapace.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento erogato dalla Società sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Società stessa, mediante assegno.

Si rammenta che a norma dell'articolo 2952 del Codice Civile, tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

## **SEZIONE V – LEGGE APPLICABILE E FISCALITA'**

### **Articolo 16 – Tasse e imposte**

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

### **Articolo 17 - Legislazione applicabile**

Al contratto si applica la Legge italiana.

### **Articolo 18 - Foro competente**

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del consumatore (Contraente, Assicurato, Beneficiario).

# **REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE BPM SICURGEST**

Art. 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione patrimoniale, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "BPM Sicurgest".

Art. 2 - Nella gestione speciale BPM Sicurgest, in seguito anche "Gestione", confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione medesima.

Le attività ivi gestite, rientranti tra quelle previste dalle norme di legge che disciplinano i modi di impiego delle riserve matematiche, non saranno inferiori all'ammontare delle riserve matematiche dei contratti collegati alla gestione medesima.

La gestione è conforme alle norme stabilite dall'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/87 e successive modifiche e integrazioni e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 3 - La gestione BPM Sicurgest è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente regolamento. In particolare sono soggetti a certificazione:

- la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione;
- il rendimento annuo conseguito dalla gestione quale descritto al successivo art. 4;
- l'adeguatezza di ammontare delle attività stesse a fronte degli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche.

Art. 4 - Il rendimento annuo della gestione, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di quell'esercizio, al valore medio della gestione stessa del corrispondente periodo.

Per risultato finanziario si intendono i proventi finanziari di competenza dell'esercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo al lordo delle ritenute d'acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti e degli onorari dovuti alla Società di revisione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione e cioè al prezzo d'acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione, determinate in base al valore di iscrizione.

Art. 5 - Ai fini della determinazione del rendimento annuo di cui all'articolo precedente, l'esercizio decorre dal 1 novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di certificazione.

Art. 6 - La Società si riserva di apportare al precedente art. 4 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

#### **1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte di Bipiemme Vita S.p.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Bipiemme Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

#### **2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo di operazioni o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici;
- b) è svolto direttamente da Bipiemme Vita S.p.A., tramite propri dipendenti e collaboratori a ciò formalmente incaricati, nonché da soggetti esterni alla stessa Bipiemme Vita S.p.A. facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

#### **3. CONFERIMENTO DEI DATI**

Per quanto concerne l'attività svolta da Bipiemme Vita S.p.A., il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

#### **4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI**

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri.

#### **5. COMUNICAZIONE DEI DATI**

I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità obbligatorie per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali e periti; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, postali o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Economia e delle Finanze, CONSAP, UCI, COVIP, Ministero delle Infrastrutture, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, l'Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni).

Inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

#### **6. DIFFUSIONE DEI DATI**

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

#### **7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO**

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

#### **8. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato alcuni specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

#### **9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

Titolare del trattamento è Bipiemme Vita S.p.A.; Responsabile del trattamento è il dott. Giuseppe Giusto, direttore generale protempore di Bipiemme Vita S.p.A..

L'elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati a svolgere il trattamento dei dati (cfr. punto 2, lett. b) può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a Bipiemme Vita S.p.A. – Galleria de Cristoforis, 1 – 20122 Milano.